

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

**REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE- CIACCIO DI CATANZARO**

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO di seguito denominata
“Azienda” codice fiscale/partita IVA 01991420790 con Sede in Catanzaro , Via
Vinicio Cortese 25, in persona del Legale Rappresentante
.....;

E

....., di seguito denominata “SOCIETÀ”, codice fiscale
....., partita, con sede in, Via
....., in persona del Legale Rappresentante
.....;

per

**FORNITURA DI PRESTAZIONI ACCESSORIE DI UNA UNITÀ DIAGNOSTICA
PET/TC MOBILE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERA “ PUGLIESE-
CIACCIO”-CATANZARO- CIG**

L’anno duemila....., il giorno del mese di, presso la Direzione
Amministrativa della Azienda, innanzi a me, Dott....., Dirigente
Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato, con delibera n. del, a
redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Azienda, sono
personalmente comparsi:

- il, nato a, il, nella sua qualità di
Direttore Generale , presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente
contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della propria delibera n.
....., ed è persona a me nota;

- il Sig./Dott....., nato a il nella sua qualità di
della Società, come risulta da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

estratto dalla C.C.I.A.A. di in data, personalmente identificato mediante documento di identitàrilasciato da ilcon validità fino al

Detti componenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.;

premesse

- che, a seguito di procedura concorsuale ad evidenza pubblica indetta con atto deliberativo n. ___del ___, con deliberazione del Direttore Generale n. ___ del ___ si è proceduto ad aggiudicare alla ditta _____ quale capogruppo mandataria costituita tra essa medesima e la ditta _____ il servizio di noleggio di una PET/TC mobile necessaria al Presidio ospedaliero De Lellis dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, di cui alla gara n. _____ codice CIG. N. _____.

Tanto premesso, dovendosi provvedere alla stipula di regolare contratto , tra le costituite parti viene concordemente stabilito quanto segue:

Art. 1 – Oggetto del contratto e documenti contrattuali

L'Azienda, come sopra rappresentata, affida alla Società, nella persona del della Società medesima,, che accetta, il Servizio di Noleggio di una PET/TC mobile per il presidio ospedaliero "Pugliese-Ciaccio" secondo le modalità e le condizioni stabilite sia nel Disciplinare di gara che nell'offerta economica, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati, entrambi sottoscritti per accettazione dalla ditta appaltatrice ed ai quali le parti concordemente avrà la durata triennale a partire dalla sottoscrizione dello stesso.

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

Art. 2- Durata dell'appalto

L'affidamento oggetto del presente contratto ha la durata di mesi 30(trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'Azienda si riserva, inoltre, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 12 dodici mesi.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Azienda.

Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le condizioni generali e i rapporti attuativi sono regolati, in ordine di prevalenza:

- a) dalle clausole del presente contratto;
- b) dal Disciplinare di gara;
- c) dal Capitolato Tecnico;
- d) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi formati dall'Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio;
- e) dal codice civile e dalle disposizioni normative in vigore in materia di contratti pubblici, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui al precedente punto a), o che abbiano carattere dispositivo;
- f) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore;

Le clausole delle condizioni generali sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto si fa riferimento al Disciplinare di gara ed al Capitolato tecnico, ed alla documentazione – depositata agli dell’Azienda- espressamente menzionata in Allegato B), punti 1), 2) e 3).

Nessuna contestazione, addebito, trattenuta, sospensione della fornitura, sanzione ovvero nessuna modificazione alle disposizioni contenute nel presente contratto può legittimamente essere reciprocamente operata se non previamente contestata e/o richiesta per iscritto all’altra parte, con determinazione esatta della richiesta e/o della pretesa e/o della modificazione, e con indicazione di un congruo termine non inferiore a giorni 7 (sette) entro i quali la parte destinataria della contestazione può eventualmente controdedurre, fatto salvo quanto previsto all’art.15 del presente contratto.

Qualsiasi decisione, sanzione, trattenuta che dovesse essere assunta/disposta ovvero qualsiasi modificazione che dovesse essere effettuata senza il preventivo rispetto di quanto indicato al precedente comma è da ritenersi nulla e comunque improduttiva di effetti, fatto salvo quanto previsto all’art. 15 del presente contratto.

Art. 4 – Condizioni della fornitura

La Società si obbliga ad effettuare la fornitura oggetto del presente atto secondo condizioni, modalità e termini previsti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, nonché in conformità con quanto riportato nell’Offerta economica.

La Società garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui all’Allegato B), , pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

In ogni caso, la Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente contratto, comprese le norme UNI e CE applicabili.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui all'art. 8 e la Società non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Azienda assumendosene la medesima Società ogni relativa alea.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da ogni conseguenza derivante da eventuali difformità del Servizio di Noleggio rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Azienda continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell'Azienda o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Fermo restando che le modalità ed i tempi di esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno comunque essere concordati con l'Azienda, la Società si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda o da terzi autorizzati.

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

La Società si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Azienda nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Società verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere fornite dall'Azienda, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto indicato al successivo art. 5.

Art. 5 – Responsabili della fornitura - Verifiche e Controlli

L'Azienda nomina il Dr. Saverio Palermo, Direttore dell' U.O. di Medicina Nucleare , esecutore del contratto, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto. In caso di assenza del predetto Direttore, l'Azienda stessa deve comunicare il nominativo di un sostituto.

L'Azienda , per il tramite del suindicato Direttore dell'esecuzione del contratto e/o di personale incaricato, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, con le metodiche ritenute più idonee e anche senza il concorso della Società, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto e della scrupolosa osservanza da parte della Società di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui all'Allegato B). Detto regime di controlli è anche funzionale all'applicazione delle penali di cui all'art. 11. La Società è obbligata a:

- ⇒ consentire all'Azienda lo svolgimento delle predette verifiche nonché a prestare la propria collaborazione;
- ⇒ dare immediata comunicazione al suddetto Direttore dell'esecuzione del

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

contratto, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa, che determinino diverse modalità di esecuzione della fornitura.

Resta inteso che l'Azienda, per il tramite del suindicato Direttore e/o di personale incaricato, ha piena facoltà di rifiutare la fornitura di prodotti che, a suo insindacabile giudizio, non risultino conformi ai requisiti di cui al Capitolato Tecnico o, per altre ragioni, inaccettabili, nonché procedere all'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico.

Il Responsabile per la Società, quale rappresentante della Società nei confronti della Azienda per gli aspetti gestionali ed operativi inerenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, è individuato nella persona di, in qualità di della Società. In caso di assenza del predetto Responsabile per la Società, quest'ultima deve comunicare tempestivamente al citato Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

La Società ed il suo Responsabile devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 6 – Obblighi specifici della Società

La Società deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

La Società si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

- a) fornire l'apparecchiatura e i prodotti oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui all'Allegato B);
- b) manlevare e tenere indenne l'Azienda delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dall'Azienda;
- e) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando l'Azienda da qualsivoglia responsabilità in merito;
- f) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione del Servizio circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico della Società;
- g) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi;

h) sospendere, a semplice richiesta dell'Azienda, l' esecuzione delle prestazioni a seguito di modifiche organizzative in ottemperanza a decisioni ministeriali e/o regionali.

Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

La Società si vincola ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, nonché lavoratori parasubordinati/lavoratori autonomi dei quali eventualmente si avvalga, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina retributiva, previdenziale, assicurativa ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Società si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. e s.m.i.

Art. 8 – Corrispettivi e pagamenti

Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, l'Azienda corrisponde alla Società i prezzi unitari del Servizio relativo alle sedute effettuate di volta in volta come definito nel Capitolato tecnico e nell'Offerta economica presentata dalla Società in sede di gara da considerarsi comprensivo di ogni e qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni stabilite nel presente contratto, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui all' Allegato B).

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

Ai fini del presente articolo le parti si impegnano al rispetto delle *Leggi di Stabilità* emanate/emanande in corso di validità dell'affidamento.

I corrispettivi dovuti a fronte delle forniture eseguite sono liquidati su presentazione di fatture mensili emesse dalla Società e all'esito positivo delle debite verifiche effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 4, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, il pagamento delle fatture ha luogo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di assunzione delle fatture al protocollo dell'Azienda, in presenza del visto di regolare esecuzione del servizio apposto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento delle fatture avviene, con spese a carico del beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Qualora il pagamento delle fatture riguardanti le prestazioni venga effettuato oltre il termine previsto nel presente contratto, sono corrisposti interessi di mora calcolati in base alla normativa vigente.

In ogni caso di arbitraria interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali, la Società risponde direttamente degli eventuali danni causati all'Azienda o a terzi.

Sui pagamenti delle singole fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Azienda a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

L'Azienda rimane sempre estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Società ed i fornitori, creditori e personale della Società medesima, nonché terzi in genere, anche in caso di cessione dei crediti, soggetta a preventiva notifica ed accettazione in base alla vigente normativa ed alla regolamentazione dell'Azienda nonché ad accettazione senza riserva da parte del cessionario delle clausole contenute nel presente articolo e

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

nei successivi artt. 9 e 22.

I prezzi offerti in sede di gara restano fissi ed invariati per tutta la durata dell'affidamento fatto salva l'eventuale revisione dei prezzi medesimi che potrà essere richiesta dalla parte interessata esclusivamente decorso il primo anno di esecuzione della fornitura.

Art. 9 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto oggetto del presente atto. La Società si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto il seguente conto corrente bancario dichiarato dalla Società: Banca- codice IBAN, nonché ad operare su di esso esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale. La Società si impegna altresì a comunicare alla Azienda, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

La Società si obbliga ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente al presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il/i codice/i identificativo/i di gara (CIG) riportato/i nella premessa del presente contratto, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

La Società si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.; la Società si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Azienda, la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. La Società si impegna altresì a comunicare all'Azienda e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catanzaro l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Art. 10 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

Le parti convengono di attenersi a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'Azienda ha fornito alla Società, in allegato al Disciplinare di gara, un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato "Documento preliminare di Valutazioni dei rischi contro

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

le interferenze” e menzionato in Allegato B), punto 3).

La Società è tenuta al rispetto dell’obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell’ambito delle attività eseguite presso l’ Azienda stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all’attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

I costi relativi alla sicurezza sul lavoro, in relazione all’appalto di cui al presente contratto, ammontano ad €1.980,00 (millenovecentottanta/00), come specificamente indicato, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dalla Società in sede di gara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si conviene che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconducibili alla mera fornitura di materiali, ed in considerazione delle aree della Azienda interessate dalla presenza degli operatori della Società, non sono da ravvisarsi specifici rischi da interferenze. *(E’ fatta comunque salva eventuale diversa valutazione da effettuarsi successivamente all’aggiudicazione dell’appalto sulla base della Documentazione Tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara).*

E’ fatto salvo l’intendimento di assicurare ogni misura necessaria a garantire la tutela della salute e la sicurezza degli operatori, in presenza di particolari accadimenti che possano modificare detta valutazione.

Art. 11 – Inadempienze e penalità

L’Azienda, ad opera del Direttore dell’esecuzione del contratto individuato nel precedente art. 5 ovvero di altro personale incaricato, si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte della Società di

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di cui all'Allegato B), in relazione alla corretta esecuzione della fornitura.

Gli eventuali inconvenienti dovuti a disservizi o inadempienze imputabili alla Società nell'esecuzione delle prestazioni connesse alla fornitura oggetto del presente atto, saranno formalmente rilevati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione di cui al precedente art. 3, all'esito della quale, decorsi i tempi ivi previsti senza che siano state ritenute sufficienti le giustificazioni presentate, l' Azienda potrà applicare le penali riportate nel Capitolato Tecnico.

Delle penali applicate è data comunicazione alla Società a mezzo PEC o raccomandata A/R. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

L'Azienda, in presenza di inadempimenti della Società o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione della inadempimento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell' Azienda di ottenere la prestazione, né di richiedere alla Società il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall' Azienda per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui l' Azienda dovesse incorrere per causa del fornitore, con l'incameramento della cauzione prestata.

Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l' Azienda può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi del successivo art. 15. In tal caso è corrisposto alla Società il corrispettivo contrattuale

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l' Azienda sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa della Società inadempiente.

Art. 12 – Responsabilità per danni

La Società è tenuta ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti dell' Azienda per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.

Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico della Società, la quale, rendendosene garante nei confronti dell' Azienda, è tenuta all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, la Società risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Società medesima nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Azienda, nonché a cose, di proprietà dell' Azienda o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dall' Azienda stessa durante l'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento ed imputabili alla Società o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

tenere indenne l' Azienda da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

La Società è tenuta al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne l'Azienda da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale della Società medesima.

I danni arrecati dalla Società in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto alla Società stessa con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni, nel rispetto della procedura di preventiva contestazione di cui al precedente art. 3. Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Azienda, ovvero le stesse non vengano presentate, e la Società non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, l' Azienda provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Art. 13 – Copertura assicurativa

Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 12, la Società deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio di terzi, ivi comprese l' Azienda con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Società in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del presente contratto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, la Società ha prodotto all' Azienda, preliminarmente all'avvio dell'affidamento, copia di polizza assicurativa in corso di validità e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

dell'affidamento nonché a produrre all' Azienda i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e subappalto

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto alla Società di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, la Società potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell' Azienda ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, la Società sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Azienda . La Società sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione della Società previste dall'art. 105, comma 8°, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- a. all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato forniture e parti di fornitura che intende subappaltare;
- b. il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, la Società deve presentare all' Azienda almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

- a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;
- d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale della Società, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;
- e) la dichiarazione dell'Società circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- f) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;
- g) copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17°, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera della Società.

L'Azienda provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che L'Azienda abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Azienda acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. E' fatto obbligo all'operatore capogruppo di indicare, all'atto della stipula del contratto di subappalto, l'operatore raggruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell'ambito dell'appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

L'affidamento della forniture da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7°, del Codice.

L'Azienda corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

- b) in caso inadempimento da parte della Società;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

16. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Appalto.

L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la l’Azienda, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 – Risoluzione del contratto, revoca dell’affidamento e recesso

L’ Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto e alle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2°, del Codice:

- a) qualora durante il periodo di fornitura si verificano più di n. 2 (due) contestazioni formali per difformità qualitative o irregolarità nel rispetto dei termini di consegna/ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11;
- b) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel presente contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al disciplinare di gara, al Capitolato tecnico

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti, che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11;

c) arbitrario abbandono della fornitura da parte della Società appaltatrice;

d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;

e) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori, secondo quanto previsto al precedente art. 6 lett. g);

f) mancato reintegro del deposito cauzionale;

g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 13, compresa la mancata produzione dei documenti assicurativi probanti;

h) accertata frode o grave negligenza da parte della Società;

i) sub-appalto non autorizzato, secondo quanto previsto al precedente art. 14;

j) cessione del contratto, secondo quanto previsto al precedente art. 14;

k) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L' Azienda conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dalla Società a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;

l) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo alla Società e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

m) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamata ai precedenti artt. 9 e 14;

n) violazione della clausola anticorruzione.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), l'Azienda, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha acquisito conoscenza dell'inadempienza, può intimare alla Società, con PEC o lettera raccomandata A/R, di adempiere, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine, il contratto si intende risolto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Qualora si verifichi una delle fattispecie previste ai precedenti punti h), i), j), k), l), m), n), l' Azienda può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione alla Società a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari.

Il mancato esercizio da parte dell' Azienda della facoltà di dichiarare risolto il presente contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il presente contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile alla Società, l' Azienda, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Società nei confronti dell' Azienda per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Azienda dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta comunque salvo il diritto dell' Azienda di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto. In ogni caso resta a carico del fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante all' Azienda a causa di tale inadempienza.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di revocare l'affidamento, in tutto o in parte, nei casi e termini previsti all'art. 2 del presente contratto, nonché di recedere unilateralmente dall'affidamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e fino al

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

termine della fornitura, dandone formale comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili alla Società, secondo il disposto degli artt. 1464 e 1672 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, l'Azienda potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino.

L'Azienda potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione alla Società mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Azienda a norma del precedente comma 1°, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4°.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari.

La Società dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese. In caso di recesso dell' Azienda, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 16 – Cauzione definitiva

La Società deve uniformarsi a quanto prescritto dall'art. 8 del Disciplinare di gara, al quale articolo integralmente si rinvia.

Art. 17 – Brevetti industriali e diritti di autore

La Società assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell' Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, la Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, l' Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture erogate.

Art. 18 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.

Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

Nei casi di cui all'art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- J il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
- J a seguito della modifica del Contratto, l'Azienda pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Nei casi di cui all'art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l'Azienda comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12°, del Codice, l'Azienda qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre alla Società l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso la Società non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

Art. 19 – Obblighi di riservatezza e segretezza

La Società è tenuta all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

strettamente necessari all'esecuzione del presente atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi formati dall'Azienda, fatto salvo il preventivo consenso dell' Azienda.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l' Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all' Azienda.

Art. 20 – Tutela dei dati dell' Azienda

L'Azienda autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei propri dati secondo le previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente in relazione agli adempimenti contrattuali e, pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1 lett. b), del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., non è necessario che la Società richieda il consenso al trattamento dei dati dell' Azienda.

Art. 21 – Modifiche societarie

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente all' Azienda ogni modifica intervenuta, durante la vigenza contrattuale, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ed a fornire la necessaria documentazione probatoria, riservandosi in caso contrario l' Azienda di risolvere il contratto.

Art. 22 – Domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio legale rispettivamente presso le proprie sedi indicate in epigrafe.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e attribuisce all' Azienda

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

il diritto di notifica di tutti gli atti, anche per PEC o lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, con espresso esonero della Azienda da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 23 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Catanzaro.

Art. 24 – Spese di contratto

Il presente contratto viene redatto su supporto informatico in unico originale, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € _____ (_____/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa. Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Tutte le spese di bollo, registro, e copia sono a carico della Società.

Art. 25 – Dichiarazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile la Società dichiara di ben conoscere e di approvare specificamente il contenuto dei seguenti articoli del presente contratto: art. 1 – Oggetto del contratto e documenti contrattuali; art. 2 – Durata dell'appalto; art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 6 – Obbligazioni specifiche della Società; art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; art. 8 – Corrispettivi e pagamenti; art. 9 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 11 – Inadempienze e penalità; art. 12 – Responsabilità per danni; art. 13 – Copertura assicurativa; art. 14 – Divieto di cessione del contratto e subappalto; art. 15 – Risoluzione del contratto,

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

revoca dell'affidamento e recesso; art. 17 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 19 – Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 21 – Modifiche societarie; art. 23 – Foro competente; art. 24 – Spese di contratto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su n. ... pagine e n. righe della pagina n., escluse le firme, ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura, unitamente all'Allegato A ed all'Allegato B - parti integranti e sostanziali del presente atto - alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

"ALLEGATO A"

Sono materialmente allegati al presente contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

- 1) *Capitolato Tecnico*;
- 2) *Disciplinare di gara*.

"ALLEGATO B"

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE NOTA ALLE PARTI

- 3) *Offerta economica*, presentata dalla Società in sede di gara;
- 4) *Documentazione tecnica*, costituita dai documenti, dichiarazioni e certificazioni indicate nel disciplinare di gara, presentata dalla Società in sede di gara;
- 5) *Documento Preliminare di Valutazione dei rischi contro le interferenze* della Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio di Catanzaro.

La sopra elencata documentazione, depositata agli atti della Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio costituisce parte integrante e sostanziale dei contenuti del presente contratto ancorché non materialmente allegata, e le parti dichiarano di averne piena conoscenza.

ALLEGATO 2 SCHEMA CONTRATTO

Letto, approvato e sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi e per gli effetti
della L. n. 221 del 17.12.2012, di conversione del D.L. n. 179 del 18.10.2012.

DITTA _____
L'AMMINISTRATORE UNICO

AZIENDA OSPEDALIERA
"PUGLIESE CIACCIO"
IL DIRETTORE GENERALE

L'UFFICIALE
ROGANTE

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e del D. Lgs. 7
Marzo 2005, n. 82 s.m.i.*